

1.

TITOLO VI USCITE DIDATTICHE e ATTIVITA' INTEGRATIVE

Art. 51 PARTECIPAZIONE DEGLI ALLIEVI ALLE ATTIVITA' EDUCATIVE

La frequenza degli studenti è obbligatoria per tutte le attività con finalità educativa organizzate dall'istituto e dai singoli consigli di classe quando non prevedono costi per lo studente.

Art. 52 USCITE DIDATTICHE

- a. Le uscite didattiche, che comprendono visite guidate della durata massima di un giorno, viaggi di istruzione e stage linguistici anche di più giorni, costituiscono iniziative complementari delle attività istituzionali della scuola e sono pertanto effettuate solo per esigenze didattiche connesse con i programmi di insegnamento e con l'indirizzo degli studi; devono pertanto avere un valore didattico, culturale e educativo.
- b. Il comportamento degli studenti nel corso di uscite didattiche deve essere in ogni situazione improntato alla massima educazione e correttezza;
- c. I Consigli di Classe possono decidere di escludere singoli studenti, gruppi o classi dalla partecipazione alle uscite didattiche per gravi motivi disciplinari opportunamente motivati.
- d. Le uscite didattiche devono concludersi 30gg. prima della fine delle lezioni, salvo eccezioni previste dalla normativa vigente.

Art. 53 PROPOSTA DELLE DESTINAZIONI PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE

Per i viaggi di istruzione all'inizio dell'anno scolastico una apposita commissione elaborerà una serie di proposte collegate alla programmazione annuale di Istituto, tra le quali, preferibilmente, i Consigli di Classe sceglieranno la loro destinazione.

L'organizzazione e la realizzazione tecnica sono di competenza esclusiva dell'ufficio di Presidenza e della Segreteria.

Su proposta del Consiglio di Classe si potranno organizzare uscite didattiche

- per le classi prime, seconde e terze al massimo di tre giorni compreso il viaggio;
- per le classi quarte e quinte al massimo di cinque/sei giorni (anche all'estero) compreso il viaggio.

Art. 54 MODALITA' DI ADESIONE AI VIAGGI DI ISTRUZIONE

Le classi potranno partecipare ai viaggi solo se aderirà almeno la metà degli alunni effettivamente frequentanti ogni classe (Delibera C.I. n. 26 del 16-3-16)

È obbligatorio almeno un accompagnatore ogni 15 alunni; se il gruppo è composto da più di 15 alunni, sono necessari due accompagnatori.

Salvo casi particolari, all'atto dell'iscrizione al viaggio di istruzione ciascun partecipante è tenuto a versare il 50% della quota prevista. Il rimanente 50% sarà versato 10 giorni prima della data di partenza. Nel caso di mancata partecipazione al viaggio a causa di fondati motivi, valutati dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, si procederà al rimborso della quota versata per l'albergo mentre non verrà rimborsata la quota per il viaggio per non gravare sui costi sostenuti dagli altri partecipanti.

Per quanto non è esplicitamente menzionato in questa sezione, si rinvia alla normativa vigente.

Art. 55 STAGE LINGUISTICI

Gli stage linguistici sono deliberati dal Consiglio di istituto. Per la regolamentazione di queste attività si fa riferimento alle indicazioni dei docenti organizzatori; in questi casi gli accompagnatori degli studenti potrebbero non essere docenti della classe.